

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
  Pena detentiva+pecuniaria   
  Pena pecuniaria   
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Intenti ad effettuare manutenzioni programmate all'interno di un forno di una acciaieria, mentre era in corso un intervento di pulizia e saldatura perdevano i sensi a causa del gas argon accumulatosi.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

La Corte d'Appello di Trieste ha altresì precisato che qualora il datore di lavoro avesse curato tali obblighi informativi e formativi sul rischio argon nei riguardi di tutti i dipendenti, la persona (rimasta ignota) preposta all'apertura delle valvole avrebbe avuto i necessari strumenti conoscitivi per rendersi conto del fatto che l'operazione andava svolta con le necessarie cautele. La valutazione compiuta dalla Corte territoriale si colloca nell'alveo dell'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di causalità omissiva; invero, la Corte regolatrice ha chiarito che nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicchè esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo (Cass. Sez. 4<sup>a</sup>, sentenza n. 4941 del 18/12/2008, Rv. 242630).

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

### Note

La Corte chiariva che l'evento era stato addebitato anche al presidente del consiglio di amministrazione, D.C.C., assolta in esito al giudizio di primo grado, oltre che a O., direttore responsabile della acciaieria con delega alla sicurezza nel periodo fra il (OMISSIS) e dirigente con delega alla sicurezza fino al (OMISSIS), ed a M. dirigente della acciaieria con delega alla sicurezza dal 23.4.2003 alla data dell'infortunio. La Corte di Appello considerava che ad entrambi gli imputati si contestava l'omessa valutazione dei rischi con riferimento al rischio argon; l'omessa indicazione di misure di sicurezza atte a prevenire i rischi conseguenti all'impiego di argon; la mancata formazione dei dipendenti in materia di sicurezza; la mancata predisposizione di cartelli che segnalassero la presenza di argon e il rischio relativo anche durante le fasi di manutenzione; la mancata predisposizione di idonea ventilazione del forno; la mancata installazione di un dispositivo di blocco per le valvole di apertura dell'immissione dell'argon; la mancata adozione di segni che rendessero chiaramente distinguibili le tubature attraverso le quali transitava l'argon. La Corte di Appello evidenziava che l'infortunio si era verificato all'interno del forno, durante la fase di manutenzione; il giorno 26.9.2003 il forno era stato spento per esigenze di produzione; ed avrebbe dovuto essere riattivato il 9.10.2003, nelle ore serali. La mattina del 9.10.2003 era programmato un intervento di pulizia e saldatura all'interno del forno; sul fondo del forno si era però creata una zona satura di argon, che essendo più pesante dell'ossigeno, tende a depositarsi negli strati più bassi degli ambienti chiusi; di modo che quando G. si era chinato per sostituire un disco della smerigliatrice che stava utilizzando, aveva istantaneamente perso i sensi, per l'assenza di ossigeno; e così pure il collega B., che verosimilmente si era chinato per soccorrerlo. La Corte di Appello considerava che il Tribunale aveva accertato che la valvola di immissione dell'argon nel forno era stata chiusa il 26.9.2003 e che le due valvole manuali erano state ritrovate aperte nei momenti immediatamente successivi all'infortunio; e che doveva ritenersi che le valvole fossero state riaperte, in realtà, tra il giorno 8 ed il giorno 9 ottobre, da persona rimasta ignota. Oltre a ciò si evidenziava che il Tribunale aveva ritenuto che la mancanza di coordinamento all'interno della acciaieria tra produzione e manutenzione fosse riconducibile alla complessiva organizzazione del lavoro curata dal dirigente dell'acciaieria e responsabile della sicurezza. La Corte di Appello evidenziava che con riferimento alla posizione del precedente responsabile della sicurezza, O., il Tribunale aveva considerato che l'approssimazione con la quale veniva curato il settore sicurezza all'interno della acciaieria ABS era di molto antecedente rispetto ai sei mesi della gestione M.. Dopo avere rilevato che era intervenuta la revoca della costituzione di parte civile dell'INAIL, la Corte di Appello di Trieste chiariva di condividere le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, che ha individuato due profili di colpa a carico degli imputati: - l'omessa formazione ed informazione del personale dipendente in ordine al rischio "argon"; - la mancata adozione di idonee procedure di coordinamento tra manutentori e produttori in occasione dello spegnimento e riattivazione del forno. A fondamento degli assunti la Corte richiamava il contenuto delle deposizioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria dibattimentale; e

considerava che nessuna rilevanza assume il fatto che gli operai avessero appreso aliunde nozioni sulla pericolosità del gas.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**